



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Protocollo: n. 166840/RU

Rif.:

Allegati:

Roma, **16 DIC. 2009**

Alle Direzioni Regionali ed  
Interregionali dell'Agenzia delle  
Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione  
del Signor Direttore

Al Servizio Autonomo Interventi nel  
Settore Agricolo

S E D E

**OGGETTO:** Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). **Fase 2** del Sistema di Controllo all'Esportazione ECS (Export Control System). Operazioni iniziate dal 1 luglio 2009

**Procedura di "Follow-up" di cui agli artt. 796 quinquies bis e 796 sexies del Reg. CEE 2454/93.**

Al Dipartimento Finanze  
[df.dirgen.segreteria@finanze.it](mailto:df.dirgen.segreteria@finanze.it)

All'Agenzia delle Entrate  
[ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it)

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – Ufficio operazioni  
[urp@gdf.it](mailto:urp@gdf.it)

All'Istituto Nazionale di Statistica  
[pres@istat.it](mailto:pres@istat.it)

All'Unione Italiana delle Camere di  
Commercio, Industria, Agricoltura e  
Artigianato  
[segreteria.generale@unioncamere.it](mailto:segreteria.generale@unioncamere.it)

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI  
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali

00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +390650246045 – Fax +390650245222 - e-mail: [dogane.tributi.regimi@agenziaadogane.it](mailto:dogane.tributi.regimi@agenziaadogane.it)

Alla Camera di Commercio  
Internazionale  
[icc@cciitalia.org](mailto:icc@cciitalia.org)

Alla Confederazione Generale  
dell'Industria Italiana  
[dg@confindustria.it](mailto:dg@confindustria.it)

Alla Confederazione Generale Italiana  
del Commercio e del Turismo  
[confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura  
[direzione@confagricoltura.it](mailto:direzione@confagricoltura.it)

Alla Confederazione Generale Italiana  
dell'Artigianato  
[confartigianato@confartigianato.it](mailto:confartigianato@confartigianato.it)

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali  
[info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

All'Associazione Nazionale  
Spedizionieri Doganali  
[anasped@confcommercio.it](mailto:anasped@confcommercio.it)

All'Associazione Nazionale Centri di  
Assistenza doganale  
[info@assocad.it](mailto:info@assocad.it)

Alla Federazione Nazionale delle  
Imprese di Spedizioni Internazionali  
[fedespedi@fedespedi.it](mailto:fedespedi@fedespedi.it)

Alla Confetra - Confederazione Generale  
Italiana dei Trasporti e della Logistica  
[confetra@confetra.com](mailto:confetra@confetra.com)

All'Associazione Italiana dei  
Corrieri Aerei Internazionali  
(AICAI) [info@aicaionline.it](mailto:info@aicaionline.it)

Alla Assocostieri  
[assocostieri@assocostieri.it](mailto:assocostieri@assocostieri.it)

Alla Assogasliquidi  
[assogasliquidi@federchimica.it](mailto:assogasliquidi@federchimica.it)

Alla Assopetroli

[assopetroli@confcommercio.it](mailto:assopetroli@confcommercio.it)

Alla Federchimica  
[sosa@federchimica.it](mailto:sosa@federchimica.it)

Alla Unione Petrolifera  
[sbariggia@unionepetrolifera.it](mailto:sbariggia@unionepetrolifera.it);  
[ufficiostampa@unionepetrolifera.it](mailto:ufficiostampa@unionepetrolifera.it)

All' Assocarboni – Ass. Gen. Operatori  
Carboni  
[assocarboni@assocarboni.it](mailto:assocarboni@assocarboni.it)

All' ASSOBIRRA  
[assobirra@assobirra.it](mailto:assobirra@assobirra.it)

All' Assodistil  
[assodistil@assodistil.it](mailto:assodistil@assodistil.it)  
[direzione@assodistil.it](mailto:direzione@assodistil.it)

Alla Federvini  
[federvini@federvini.it](mailto:federvini@federvini.it)

All' Associazione Italiana delle Imprese  
Cosmetiche  
[unipro@unipro.org](mailto:unipro@unipro.org)

Con nota prot. 88970 del 30 giugno 2006, sono state fornite istruzioni in merito alle nuove regole sulla presentazione della dichiarazione di esportazione ed sull'avvio della seconda fase dell' ECS (Export Control System), **a partire dal 1° luglio 2009**.

In particolare, il par.6, della predetta nota, indica la **procedura di “follow-up” cioè di richiesta del dato relativo all'uscita della merce dal territorio comunitario** prevista dagli art. 796 quinquies bis e art. 796 sexies del reg. CEE 2454/93.

A seguito di alcuni quesiti posti sia dagli uffici doganali che dagli operatori economici, si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni sulla procedura in questione.

Con il decorso del termine di 90 giorni dalla data di svincolo delle merci per l'uscita della merce dal territorio comunitario, previsto dall'art. 792 ter del citato regolamento CEE, l'operazione acquisisce a sistema, per i soli uffici di esportazione, lo stato di “esportazione scaduta”. Tale stato è visibile nel sistema per i soli uffici doganali e non per gli operatori economici ed ha il mero scopo di segnalare agli uffici stessi che da tale

momento deve essere attivata la procedura di ricerca del dato sull'uscita delle merci che qui di seguito viene illustrata.

L'ufficio di *esportazione* prima ancora di attivare la procedura di "follow-up" interpella l'esportatore e il dichiarante per richiedere notizie sull'operazione. In tale fase le uniche informazioni da richiedere sono quelle relative alla data di uscita ed all'ufficio di uscita (ciò in quanto l'operazione si potrebbe essere perfezionata presso un ufficio doganale di uscita diverso da quello dichiarato).

Qualora, in tale occasione, l'esportatore o il dichiarante comunichino la mancata uscita della merce dal territorio doganale della Comunità l'ufficio doganale di esportazione provvede ad annullare la dichiarazione senza attivare quindi la procedura di "follow-up".

Nel caso in cui, invece, l'esportatore o il dichiarante comunichino i dati di cui sopra, l'ufficio di esportazione procede ad attivare la prescritta procedura inviando all'ufficio di uscita comunicato dall'operatore stesso il messaggio con cui si richiede la chiusura del movimento.

L'ufficio di uscita **entro 10 giorni** deve dare esito alla richiesta dell'ufficio di esportazione chiudendo regolarmente l'operazione oppure comunicandone l'impossibilità con l'apposita funzionalità del sistema ECS.

Allo scadere dei 10 giorni se tale ufficio non conferma l'uscita della merce, l'ufficio di esportazione richiede per iscritto all'esportatore e al dichiarante, immediatamente le prove alternative, stabilendo un periodo di tempo entro cui tali prove devono essere fornite (max. 30 giorni).

Si ricorda che ai sensi del punto 6 della nota prot. 88970 del 30.6.2006 le prove alternative da esibire sono le seguenti:

- a) la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a*
- b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.*

A seguito dell'esibizione delle prove alternative che diano evidenza dell'uscita della merce, la dogana di esportazione procede alla chiusura amministrativa dell'operazione.

Qualora, invece, l'esportatore o dichiarante comunicano che la merce non è uscita o le prove non diano evidenza dell'uscita della merce, l'ufficio di esportazione procede all'annullamento della dichiarazione.

L'annullamento della dichiarazione di esportazione deve essere sempre comunicato sia all'esportatore che al dichiarante nonché all'ufficio di uscita dichiarato.

Nel caso in cui l'esportatore o il dichiarante non rispondano nel termine prescritto dalla dogana e non forniscano, quindi, le prove alternative, questa provvederà a inviare all'esportatore e al dichiarante un sollecito scritto **tramite raccomandata con ricevuta di ritorno** indicando un termine entro cui esibire le prove alternative ridotto rispetto al precedente, specificando che la mancata risposta verrà considerata come indicativa del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della comunità e la dichiarazione sarà conseguentemente annullata.

Il regolamento comunitario prevede che l'intero procedimento duri **150** giorni dalla data di svincolo della merce per l'esportazione; tuttavia, in corso di procedimento, potrebbe essere necessario prevedere una proroga dovuta ad esigenze istruttorie dell'ufficio o dell'operatore stesso.

**A tale fine è quindi importante che gli stessi uffici di esportazione attivino la procedura di "follow-up" non appena l'operazione assume lo stato di "esportazione scaduta" e seguano le tempistiche del procedimento indicato al fine di pervenire ad una conclusione del procedimento in tempi ragionevoli.** L'ufficio di esportazione, infatti, deve comunque curare che una operazione non si prolunghi nello stato di "esportazione scaduta" per un tempo eccessivo, soprattutto nel caso in cui l'operatore non ha esibito, neanche dietro sollecito, alcuna prova dell'uscita delle merci.

Si sottolinea che la finalità perseguita dalla procedura in esame è quella di chiudere le operazioni relative a merce effettivamente uscita dal territorio comunitario ma non regolarmente appurata dall'ufficio di uscita o di annullare quelle dichiarazioni per cui non è dimostrata l'uscita della merce.

Il procedimento si concluderà quindi con la chiusura amministrativa o con l'annullamento della dichiarazione doganale, a meno che non intervenga, nel corso del procedimento stesso, la regolare chiusura dell'operazione da parte dell'ufficio di uscita.

**E' importante ricordare, infine, che la procedura di "follow-up" può essere attivata dall'ufficio di esportazione anche su iniziativa dell'esportatore o del dichiarante.**

In tal caso, l'operatore nel richiedere l'attivazione della procedura all'ufficio di esportazione, comunicherà i dati relativi alla data dell'uscita e alla dogana di effettiva uscita della merce.

Si rammenta che l'ufficio di esportazione che può attivare la procedura di "follow-up", **sia d'iniziativa che su richiesta dell'operatore**, deve essere solo ed esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che quindi ha generato l'MRN relativo all'operazione.

**Con l'occasione si invitano gli uffici doganali di esportazione ad attivare immediatamente la procedura sopra descritta per quelle operazioni di competenza che risultano già nello stato di "esportazione scaduta", segnalando l'importanza della corretta applicazione delle varie fasi che mirano in via prioritaria alla regolare chiusura delle operazioni da parte degli uffici di uscita competenti.**

Le Direzioni regionali ed interregionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative.

*Il Direttore Centrale*  
Ing. Walter De Santis

